

# Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie

Approvato in data 24 Settembre 2008

## INDICE

<b>PARTE I</b>	Disposizioni comuni
<b>TITOLO I</b>	Fonti normative e definizioni
<b>TITOLO II</b>	Criteri generali dei Servizi di liquidazione
<b>PARTE II</b>	Servizi di liquidazione
<b>TITOLO I</b>	Liquidazione netta
Capo I	Struttura della liquidazione netta
Capo II	Ciclo notturno di liquidazione netta
Sezione I	Compensazione e liquidazione
Sezione II	Regolamento
Capo III	Ciclo diurno di liquidazione netta
Sezione I	Compensazione e liquidazione
Sezione II	Regolamento

TITOLO II	Liquidazione lorda
Capo I	Struttura della liquidazione lorda
Sezione I	Acquisizione delle operazioni
Sezione II	Liquidazione
Sezione III	Regolamento
<b>PARTE III</b>	Misure di contenimento dei rischi
<b>PARTE IV</b>	Attività accessorie ai Servizi di liquidazione
TITOLO I	Disposizioni comuni
TITOLO II	Servizio X-TRM
TITOLO III	Servizi di finanziamento
Capo I	Servizio di finanziamento contante
Capo II	Servizio di finanziamento titoli
TITOLO IV	Servizio di regolamento estero

## PARTE I

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### TITOLO I

##### FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

###### Art. 1

###### Fonti normative e principi ispiratori

1. Il presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi di liquidazione, è adottato ai sensi dell'art. 46 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in attuazione dell'art. 69, comma 1, del Dlgs 58/98 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»).

2. Il Monte presta le attività di cui al presente regolamento operativo secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.

###### Art. 2

###### Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «acquirente»: il partecipante in ritiro di titoli;
- b) «banca tramite»: il soggetto incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene;
- c) «collateral»: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione idonei come garanzia delle operazioni di finanziamento infragiornaliero con la Banca d'Italia e/o con il Monte e utilizzabili mediante i meccanismi automatici di costituzione di collateral di cui alla lett. p);
- d) «conti liquidatori»: i conti titoli aperti nel sistema di gestione accentrata, diversi da quelli di proprietà e terzi, in cui il partecipante può segregare l'operatività di uno o più clienti relativamente sia ai servizi di gestione accentrata sia ai servizi di liquidazione forniti dal Monte;
- e) «conti tecnici»: i conti di transito utilizzati dai Servizi di liquidazione per la gestione del contante, dei titoli e delle garanzie nel processo di regolamento delle operazioni;
- f) «controparti centrali»: i soggetti che, nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;

g) «cut-off»: il limite temporale stabilito per le fasi di copertura titoli e contante del ciclo diurno di liquidazione netta e/o nella liquidazione lorda;

h) «data di validità»: il termine ultimo di riproposizione alla liquidazione lorda di un'operazione non regolata nella giornata di regolamento prefissata dalle parti o dalle società di gestione dei mercati;

i) «Dlgs 210/01»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2001;

j) «disponibilità di contante del tramitato»: la differenza tra il limite di esposizione («Caps») di ciascun tramitato e l'effettivo utilizzo del limite stesso;

k) «documenti operativi»: documenti tramite i quali il Monte stabilisce modalità operative di dettaglio ulteriori nel rispetto di quelle previste nel presente Regolamento;

l) «limiti di esposizione giornalieri»: l'importo massimo assegnato per una data giornata di regolamento dalla banca tramite al partecipante tramitato;

m) «limiti di esposizione ordinari»: l'importo massimo corrente assegnato dalla banca tramite al partecipante tramitato;

n) «liquidazione lorda»: il servizio che consente il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

o) «liquidazione netta»: il servizio che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

p) «meccanismi automatici di costituzione del collateral»: il procedimento che, sulla base delle istruzioni fornite al Monte dai partecipanti, individua automaticamente i titoli da utilizzare come collateral;

q) «mercati regolamentati»: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del Dlgs 58/98;

r) «Monte»: la Monte Titoli - S.p.A.;

s) «NOR»: il numero d'ordine progressivo assegnato ad ogni operazione acquisita nella liquidazione lorda;

t) «operazioni regolabili»: il sottoinsieme delle operazioni acquisite dalla liquidazione netta che possono essere eseguite per presenza della provvista in titoli e contante;

u) «partecipante»: il soggetto che aderisce ai Servizi di liquidazione in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;

v) «partecipante X-TRM»: il soggetto che aderisce al Servizio X-TRM in nome e per conto proprio e/o in nome e per conto di terzi;

w) «Provvedimento Banca d'Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 54 del 4 Marzo 2008 - e successive modifiche - emanato dalla Banca d'Italia e Consob, in attuazione del Dlgs 58/98;

x) «Regolamento dei Servizi»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali adottato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Dlgs 58/98, dalla Monte Titoli S.p.A. in data 16 giugno 2004 e successive modifiche;

y) «riserva di liquidità»: gli importi sui conti dei partecipanti nel Sistema TARGET2 destinati alla copertura dei saldi multilaterali a debito del ciclo notturno di liquidazione netta;

z) «roll-back»: il procedimento iterativo di calcolo che, individuando e sottraendo le operazioni non regolabili per mancanza di titoli e/o contante, ottimizza il processo di liquidazione;

aa) «saldi multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la somma dei trasferimenti che un partecipante deve ricevere dagli altri partecipanti ad un sistema di liquidazione netta meno la somma dei trasferimenti che lo stesso partecipante deve effettuare a favore degli altri partecipanti al medesimo sistema, in relazione a ciascun conto detenuto;

bb) «scopertura»: parte del saldo multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del partecipante;

cc) «Servizi di liquidazione»: i servizi, gestiti dal Monte, di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;

dd) «Servizio X-TRM»: il sistema di riscontro e rettifica giornalieri, gestito dal Monte, che consente l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda o ai sistemi di liquidazione esteri;

ee) «Servizi Prestito Titoli»: il servizio di prestito titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte nell'ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione accentrata e disciplinato dal Regolamento dei Servizi, nonché il servizio di finanziamento titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte, disciplinato dal presente regolamento operativo;

ff) «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 Aprile 2007.

gg) «società di gestione dei mercati»: le società che organizzano e gestiscono i mercati di cui all'art. 63 e 67 del Dlgs 58/98 nonché le società che organizzano e gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del Dlgs 58/98;

hh) «venditore»: il partecipante in consegna di titoli.

## TITOLO II

### CRITERI GENERALI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

#### Art. 3

##### Caratteristiche dei Servizi di liquidazione

1. I Servizi di liquidazione hanno per oggetto:
  - a) la liquidazione netta;
  - b) la liquidazione lorda.
2. L'immissione delle operazioni nei Servizi di liquidazione avviene attraverso il Servizio X-TRM. Altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, che operino con le modalità indicate nell'art. 41, possono immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione mediante la connessione al Servizio X-TRM.
3. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso il Monte nonché presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia realizzato appositi collegamenti secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.
4. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti o banche tramite ammessi al Sistema TARGET2.
5. Il regolamento del contante in valute diverse dall'euro avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti o banche tramite, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

#### Art. 4

##### Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai Servizi di liquidazione i seguenti soggetti:
  - a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93;
  - b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;
  - c) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1 lettera h) del Dlgs 58/98, fatto salvo quanto previsto all'art. 36 comma 2 del Dlgs 58/98;
  - d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Dlgs 58/98;
  - e) le banche centrali;
  - f) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché

sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;

g) i gestori di sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1 del D.lgs 58/98;

h) le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2 e 70 del d.lgs 58/98;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del Dlgs 58/98 nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 comma 5 lettere a) e b) del Dlgs 58/98;

j) le Poste Italiane S.p.A.;

l) la Cassa Depositi e Prestiti;

m) il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2. Salvo quanto previsto dall'art. 46(3) del Provvedimento Consob – Banca d'Italia, la partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti nell'ambito del sistema di gestione accentrata.

3. I soggetti che partecipano ai Servizi di liquidazione anche per conto di terzi utilizzano a tal fine uno o più conti titoli aperti, nell'ambito del sistema di gestione accentrata, per i terzi per conto dei quali essi agiscono.

4. Nell'ammissione dei soggetti di cui alla lettera f) il Monte tiene conto, ove rilevanti, dei principi di reciprocità stabiliti a livello internazionale nonché di standard operativi che salvaguardino l'efficienza del Monte e la relativa rischiosità del sistema gestito.

#### Art. 5

##### Requisiti di partecipazione

1. Per poter partecipare ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono:

a) disporre di un conto titoli presso il Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

2. Per partecipare alla liquidazione netta i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono inoltre partecipare alla liquidazione lorda.

3. I partecipanti che si avvalgono di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso, esclusione o sospensione della stessa dal Sistema TARGET2, provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione al Monte.

#### Art. 6

##### Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione

1. Sono ammessi ai Servizi di liquidazione gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte e/o gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia realizzato appositi collegamenti.

2. L'ammissione ai Servizi di liquidazione di strumenti finanziari non ancora immessi nel sistema di gestione accentrata del Monte è subordinata alla immissione degli strumenti stessi nel predetto sistema e alla esistenza delle condizioni di accentrabilità degli stessi previste nel Regolamento dei servizi.

#### Art. 7

##### Requisiti della banca tramite

1. I partecipanti possono avvalersi di una banca tramite, unica per entrambi i Servizi di liquidazione, conferendole apposito incarico. La banca tramite deve essere un partecipante ai Servizi di liquidazione, se incaricata del regolamento del contante nell'ambito della liquidazione netta.

2. Nel caso di regolamento del contante mediante banca tramite, questa deve:

a) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2;

b) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione;

c) dare conferma al Monte dell'accettazione dell'incarico conferitole dal partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga contestualmente a comunicare al Monte l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni;

d) stabilire i limiti di esposizione per i propri tramitati;

e) comunicare al Monte, in via telematica, tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.

3. I Servizi di liquidazione gestiscono la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.

4. Detto archivio contiene, per ciascun tramitato, i seguenti dati trasmessi e costantemente aggiornati su iniziativa della banca tramite:

- a) i limiti di esposizione ordinari;
- b) i limiti di esposizione giornalieri.

5. I Servizi di liquidazione aggiornano la disponibilità di contante del tramitato sulla base delle operazioni regolate nella giornata.

#### **Art. 8**

##### **Contratto di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, stipulano apposito contratto scritto, predisposto dal Monte.

2. I soggetti di cui alle lett. f) e h) dell' art. 4 stipulano con il Monte appositi contratti, secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

#### **Art. 9**

##### **Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione**

1. Il Monte esclude dai Servizi di liquidazione:

- a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;
- b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del Dlgs 58/98;
- c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 4;
- d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

2. Il partecipante escluso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

3. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione il partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/98.

4. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione i partecipanti - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:

- a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 5;

b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

5. Il partecipante sospeso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

6. Nei casi indicati nei commi precedenti il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai partecipanti ai Servizi di liquidazione, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

7. Al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare le scoperture, il Monte ha facoltà di applicare penali ai partecipanti, diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, che abbiano determinato ritardi nella chiusura della fase di regolamento contante nel ciclo diurno della liquidazione netta a causa del mancato pagamento del relativo saldo entro il cut-off previsto ai sensi dell'art. 10 lett. g) o che abbiano generato operazioni rimaste non regolate al termine della liquidazione lorda della giornata di regolamento e originate da scoperture di titoli e contante.

La definizione del sistema delle penali e la relativa data di avvio saranno decise dal Monte - sentite la Banca d'Italia e la Consob - sulla base di valutazioni attinenti al generale svolgimento del processo di liquidazione e ai comportamenti dei partecipanti, segnalati periodicamente alle predette autorità.

L'avvio del sistema delle penali sarà comunicato con preavviso ai partecipanti e alle società di gestione dei mercati.

#### **Art. 10**

##### **Comunicazioni di servizio**

1. I Servizi di liquidazione forniscono, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l'altro, a:

- a) strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione;
- b) strumenti finanziari utilizzabili come collaterale;
- c) soggetti partecipanti;
- d) valute diverse dall'euro in cui è possibile effettuare il regolamento del contante;
- e) organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
- f) banche di regolamento presso le quali può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
- g) orari dell'avvio dei cicli di liquidazione netta e delle altre fasi dei Servizi di liquidazione e i relativi cut-off;
- h) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali;

i) data massima di validità stabilita dal Monte per le operazioni da regolare nell'ambito della liquidazione lorda;

j) modalità e importi massimi delle operazioni superati i quali operano i meccanismi di frazionamento di cui agli artt. 25, comma 4 e 27, comma 3;

k) tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati trasmettono le operazioni da regolare per l'immissione nel Servizio X-TRM;

l) tempistiche per l'ottenimento del finanziamento contante di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I.

2. L'informativa viene trasmessa ai partecipanti, alla Banca d'Italia e alla Consob mediante comunicazioni di servizio telematiche.

3. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lett. d), e), f), g), h), i) del comma 1, vengono inviate alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo.

#### **Art. 11**

##### **Calendario e orari dei Servizi di liquidazione**

1. I Servizi di liquidazione seguono il calendario TARGET2.
2. Il Monte stabilisce gli orari della liquidazione netta assicurandone la compatibilità con gli orari del Sistema TARGET2 e tenendo conto delle esigenze degli altri sistemi coinvolti.
3. La liquidazione lorda segue l'orario del Sistema TARGET2.

#### **Art. 12**

##### **Operazioni acquisibili**

1. I Servizi di liquidazione acquisiscono le operazioni da liquidare e regolare nella forma di ordini di trasferimenti originati da:
  - a) singoli contratti;
  - b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale;
  - c) saldi, titoli e contante, compensati con l'interposizione di una controparte centrale.

## **PARTE II**

### **SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

#### **TITOLO I**

##### **LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **CAPO I**

##### **STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **Art. 13**

##### **Articolazione**

1. La liquidazione netta si articola in:
  - a) una fase di acquisizione delle operazioni, durante la quale vengono ricevute le informazioni relative alle operazioni riscontrate da regolare;
  - b) un ciclo notturno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento;
  - c) un ciclo diurno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento delle operazioni non regolate al termine del ciclo notturno.
2. Le operazioni non regolate al termine del ciclo diurno sono inviate per il regolamento alla liquidazione lorda.

#### **Art. 14**

##### **Irrevocabilità e definitività delle operazioni**

1. Le operazioni da regolare sono irrevocabili secondo i seguenti criteri:
  - a) se non garantite da controparte centrale e trasmesse da società di gestione dei mercati dal momento dell'immissione nel Servizio X-TRM;
  - b) se non garantite da controparte centrale e trasmesse dai partecipanti X-TRM, dal momento dell'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento concordata per le operazioni stesse;
  - c) se garantite da controparte centrale, dal momento dall'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento, fatte salve le regole stabilite in materia dai relativi sistemi di controparte centrale.

Il Monte dà informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. k), delle tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati immettono le operazioni da regolare nel Servizio X-TRM.

A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono definitive, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, dal momento dell'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento.

3. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle società di gestione dei mercati, il Monte esegue gli ordini di trasferimento trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 210/01.

4. Le operazioni immesse nella liquidazione netta prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante terminano il processo di regolamento in corso. Al termine di ciascuna giornata di regolamento, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.

5. La liquidazione netta fornisce in via telematica, ai partecipanti e alle banche tramite, informativa preliminare sulle operazioni da regolare, comprendente il dettaglio delle operazioni e il saldo multilaterale titoli e contante da regolare.

6. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive per un periodo di dieci anni.

#### Art. 15

##### Comunicazione delle disponibilità in contante

1. I partecipanti abilitati a regolare il contante nel Sistema TARGET2 devono comunicare allo stesso, secondo le modalità da questo stabilite, gli importi che intendono destinare a riserva di liquidità.

2. I partecipanti alla liquidazione netta, che siano abilitati a regolare il contante nel Sistema TARGET2 e che abbiano preventivamente comunicato al Monte l'intenzione di avvalersi dei meccanismi automatici di costituzione del collateral, devono comunicare al Monte, con modalità telematiche e prima dell'avvio del ciclo notturno:

- i titoli di proprietà già disponibili da utilizzare come garanzia (cd. firm collateralization);

- i conti di proprietà, i conti liquidatori e, previo consenso dei partecipanti tramitati, i conti dei tramitati stessi i cui saldi creditori in titoli rivenienti dal ciclo notturno della liquidazione netta possono essere utilizzati come garanzia (cd. self collateralization).

3. Le modalità di rilascio e l'avvio della funzionalità tecnica, relativa ai conti dei partecipanti tramitati di cui all'ultimo alinea del comma 2, saranno rese note dal Monte mediante apposita comunicazione.

## CAPO II

### CICLO NOTTURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA

#### Sezione I

##### Compensazione e liquidazione

#### Art. 16

##### Calcolo dei saldi multilaterali

1. La liquidazione netta calcola:

a) i saldi multilaterali titoli, per specie titolo e per ogni conto titoli detenuto dal partecipante;

b) i saldi multilaterali contante, per divisa, per ogni conto contante detenuto dal partecipante o banca tramite e soggetto tramitato.

#### Art. 17

##### Base dati per l'individuazione delle operazioni regolabili

1. Ai fini dell'individuazione delle operazioni regolabili in una giornata di regolamento, la procedura fa riferimento:

• per la parte titoli:

a) alle disponibilità nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato disponibili per il regolamento;

• per la parte contante in euro:

a) agli importi costituiti come riserva di liquidità sui conti dei partecipanti nel Sistema TARGET2 e notificati al Monte dal Sistema TARGET2 prima dell'avvio del ciclo;

b) agli importi che la Monte Titoli deve accreditare ai partecipanti, per la medesima giornata di regolamento, sui conti nel Sistema TARGET2, a titolo di interesse e rimborso di capitale sui titoli di Stato in deposito presso il Monte;

c) all'importo massimo ottenibile dai meccanismi automatici di costituzione del collateral da parte dei partecipanti;

d) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati;

• per la parte contante in valute diverse dall'euro:

a) alle disponibilità nei conti aperti dai partecipanti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni, disponibili per il regolamento;

b) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati.

2. I meccanismi automatici di costituzione del collateral possono essere attivati soltanto a valere su titoli e/o sui conti segnalati al Monte dai partecipanti secondo le modalità stabilite dal Monte stesso di cui all'art. 15, comma 2. Detti meccanismi utilizzano, nell'ordine:

- a) i titoli già presenti nei conti di proprietà dei partecipanti, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione;
- b) i titoli a credito rivenienti dal ciclo di liquidazione, destinati al conto di proprietà e temporaneamente accreditati su un conto tecnico per le garanzie.

Nel caso di cui all'ultimo alinea, i titoli utilizzati quale collateral concorrono alla determinazione del saldo multilaterale definitivo.

3. I saldi multilaterali titoli e contante a debito sono confrontati con le disponibilità di cui al comma 1. In assenza di scoperture le operazioni liquidate sono inviate al regolamento.

#### Art. 18

##### Attivazione del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli

1. In caso di scoperture titoli, viene attivato il ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli per i partecipanti a tale servizio.
2. La procedura di prestito titoli genera automaticamente richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture individuate.
3. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:
  - a) alle istruzioni impartite dai prestatori;
  - b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti;
  - c) alla disponibilità dei titoli presenti sul conto dei prestatori, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione, e dei titoli a credito rivenienti dal medesimo ciclo di liquidazione;
  - d) alla disponibilità di contante dei soggetti prenditori, tenendo conto dei possibili effetti del processo di liquidazione.
4. Le operazioni generate dal ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli sono aggiunte all'insieme delle operazioni da regolare.
5. Al termine del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli, i saldi multilaterali vengono ricalcolati e nuovamente confrontati con le disponibilità dei partecipanti. In assenza di scoperture, le operazioni sono inviate al regolamento.
6. In presenza di residue scoperture titoli e contante, la liquidazione netta attiva il roll-back.

#### Art. 19

##### Determinazione delle operazioni non regolabili

1. Al fine di ottimizzare il processo di liquidazione, il roll-back, nei limiti temporali previsti dalla liquidazione netta, individua e sottrae il sottoinsieme minimale di operazioni non regolabili, osservando nell'ordine i seguenti criteri:
  - a) minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte;
  - b) minimizzare il numero delle operazioni sottratte;
  - c) evitare, per quanto possibile, la generazione di ulteriori situazioni di scoperta titoli e/o contante a carico di altri partecipanti;
  - d) preservare possibilmente le operazioni dei tramitati, nel caso di scoperture contante di una banca tramite.
2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità di titoli o di contante di un partecipante, il roll-back attribuisce priorità di regolamento alle operazioni che hanno come controparte il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le operazioni di politica monetaria e di trasferimento in garanzie in contropartita della Banca d'Italia e successivamente quelle provenienti da società di gestione dei mercati.
3. A parità di priorità, le operazioni da sottrarre sono determinate con un criterio di casualità.
4. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi ad operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.
5. Le operazioni sottratte sono inviate al ciclo diurno di liquidazione netta.

#### Art. 20

##### Calcolo dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili

1. Al termine delle eventuali operazioni di roll-back, si effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili.

#### Sezione II

##### Regolamento

#### Art. 21

##### Regolamento titoli e contante

1. I saldi multilaterali titoli a debito sono regolati sui conti dei partecipanti, operando il trasferimento dei titoli su un conto tecnico titoli per la liquidazione. Se sono stati attivati i meccanismi automatici di collateral, i titoli vengono trasferiti dai conti di

proprietà dei partecipanti e/o dal conto tecnico per le garanzie sui conti a garanzia della Banca d'Italia e/o del Monte, con modalità e tempi atti a garantire la concessione del finanziamento.

2. La liquidazione netta attiva il regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, al Sistema TARGET2, in orari coerenti con quanto previsto dalla normativa disciplinante il sistema TARGET2, di apposita richiesta di trasferimento del contante contenente sia i movimenti in addebito che quelli in accredito. Il Sistema TARGET2 trasferisce il contante dai conti dei partecipanti a debito ad un conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione, e successivamente effettua l'accredito del contante sui conti dei partecipanti a credito, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione. Contestualmente la liquidazione netta regola i saldi multilaterali a credito in titoli addebitando il conto tecnico titoli per la liquidazione sul quale i titoli sono stati in precedenza trasferiti.

Al termine delle predette operazioni, su indicazione di Monte Titoli, il Sistema TARGET2 svincola la riserva di liquidità non utilizzata, precedentemente costituita dai partecipanti.

3. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro è effettuato mediante movimentazioni sui conti accesi dai partecipanti presso il Monte o sui conti aperti dai partecipanti presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.

4. Nel caso di regolamento mediante banca tramite, il Monte aggiorna la disponibilità di contante dei soggetti tramitati.

5. In caso di eccezionali situazioni tecnico-operative, il Monte può indicare alla Banca d'Italia e ai partecipanti la necessità di trasferire al ciclo diurno tutte le operazioni originariamente destinate al ciclo notturno di liquidazione; in questi casi il Sistema TARGET2 svincola la riserva di liquidità costituita dai partecipanti.

#### Art. 22

##### Informativa per i partecipanti

1. A conclusione del regolamento, la liquidazione netta comunica in forma telematica:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza:

- le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli;

- l'elenco delle operazioni regolate, di quelle non regolate e di quelle parzialmente regolate;

- le operazioni di prestito titoli notturno;

- i titoli trasferiti come collateral alla Banca d'Italia e/o al Monte.

### CAPO III

#### CICLO DIURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA

##### Sezione I

##### Compensazione e liquidazione

#### Art. 23

##### Calcolo dei saldi multilaterali titoli e verifica caps

1. Nel ciclo diurno di liquidazione netta vengono elaborate le operazioni non regolate nel ciclo notturno.

2. La liquidazione netta calcola i saldi multilaterali titoli e verifica iterativamente, fino ad un orario di cut-off, la capienza dei conti titoli dei partecipanti in consegna, operando il trasferimento dei titoli resi disponibili dagli stessi su un conto tecnico titoli per la liquidazione.

3. Per i soggetti tramitati, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante e verifica iterativamente, fino all'orario di cut-off di cui al comma precedente, i limiti di esposizione aggiornando la disponibilità di contante del tramitato.

#### Art. 24

##### Ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli

1. Anteriormente all'orario di cut-off, viene attivato il ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli per i partecipanti a tali servizi. La procedura di prestito titoli consente di generare richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture residuali. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:

a) alle istruzioni impartite dai prestatori;

b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti a tale servizio;

c) alla disponibilità di titoli presenti sul conto dei prestatori al netto delle consegne da effettuare.

2. Le operazioni generate dal ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli sono inoltrate alla liquidazione lorda.

#### Art. 25

##### Determinazione delle operazioni non regolabili

1. All'orario di cut-off la liquidazione netta, in presenza di residue scoperture titoli e/o di insufficienza della disponibilità di contante del tramitato, attiva il roll-back.

2. Il roll-back utilizza i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

3. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento

parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

4. Le operazioni sottratte dal roll-back sono inviate alla liquidazione lorda con la data di validità preventivamente indicata, nell'ambito del Servizio X-TRM, dalle parti o dalle società di gestione dei mercati. Le operazioni non regolabili sono frazionate in più operazioni sulla base delle modalità e degli importi comunicati dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. j).

#### Art. 26

##### Calcolo dei saldi multilaterali contante

1. Al termine delle elaborazioni di roll-back, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante ed invia alla Banca d'Italia la richiesta di regolamento dei saldi a debito del contante sui conti aperti dai partecipanti nel Sistema TARGET2. Gli importi addebitati sono trasferiti a un conto tecnico contante per la liquidazione.

2. I saldi per i quali non vi sia capienza sui conti dei partecipanti sono immessi nella lista di attesa del Sistema TARGET2.

3. I partecipanti a debito provvedono alla copertura del contante al più tardi entro un orario di cut-off stabilito dal Monte, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. g).

4. Al ricorrere di situazioni eccezionali, il Monte, d'intesa con la Banca d'Italia, può differire l'orario di cut-off della fase di copertura contante.

#### Art. 27

##### Ulteriore determinazione delle operazioni non regolabili

1. Nel caso in cui al cut-off fissato per la copertura contante permangano uno o più saldi in lista di attesa, detti saldi sono rimossi dalle code del Sistema TARGET2. Successivamente la liquidazione netta attiva il roll-back, secondo i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

2. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

3. Le operazioni sottratte dal roll-back sono inviate alle code della liquidazione lorda. Le operazioni non regolabili sono frazionate in più operazioni sulla base delle modalità e degli importi comunicati dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. j).

#### Art. 28

##### Liquidazione delle operazioni regolabili

1. Al termine delle operazioni di roll-back, la liquidazione netta effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili e determina le eventuali restituzioni di titoli e/o di contante a valere sui rispettivi conti tecnici.

2. Sulla base di tale calcolo finale, la liquidazione netta provvede ad inviare al Sistema TARGET2 le eventuali disposizioni di restituzione concernenti il contante ed opera le eventuali restituzioni di titoli.

#### Sezione II

#### Regolamento

#### Art. 29

##### Regolamento titoli e contante

1. I titoli, precedentemente accantonati sul conto tecnico titoli per la liquidazione, sono accreditati sui conti titoli dei partecipanti in ritiro, presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato.

2. Contestualmente la liquidazione netta conclude il regolamento mediante l'invio al Sistema TARGET2 della richiesta di accredito del contante sui conti dei partecipanti in ritiro, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione.

#### Art. 30

##### Informativa sullo svolgimento del processo

1. Nel corso del ciclo diurno, la liquidazione netta fornisce ai partecipanti informativa in tempo reale concernente le esigenze di copertura titoli e contante.

2. A conclusione del processo di regolamento, la liquidazione netta comunica:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza, l'elenco delle operazioni regolate, parzialmente regolate nonché di quelle non regolate inviate alle code della liquidazione lorda.

#### TITOLO II

#### LIQUIDAZIONE LORDA

#### CAPO I

##### STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE LORDA

#### Art. 31

##### Articolazione

1. La liquidazione lorda si articola nelle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle operazioni riscontrate da regolare;
  - b) liquidazione;
  - c) regolamento.
2. La liquidazione lorda non consente il regolamento parziale delle operazioni.

#### Art. 32

##### Informativa sullo svolgimento del processo

1. La liquidazione lorda fornisce, in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo:
- a) ai partecipanti, al Servizio X-TRM, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, e ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il NOR;
  - b) ai partecipanti, tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l'avvenuto regolamento dell'operazione stessa;
  - c) alle banche tramite e ai tramitati, lo stato della disponibilità di contante del tramitato;
  - d) al Servizio X-TRM e ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, le diverse fasi del processo e l'avvenuto regolamento delle operazioni.

#### Sezione I

##### Acquisizione delle operazioni

#### Art. 33

##### Irrevocabilità e definitività delle operazioni

1. Le operazioni immesse unicamente nella liquidazione lorda sono irrevocabili secondo i seguenti criteri:
- a) se non garantite da controparte centrale e trasmesse da società di gestione dei mercati, dal momento dell'immissione nel Servizio X-TRM;
  - b) se non garantite da controparte centrale e trasmesse dai partecipanti X-TRM, dal momento dell'immissione nella liquidazione lorda;
  - c) se garantite da controparte centrale, dal momento dell'immissione nella liquidazione lorda, fatte salve le regole stabilite in materia dai relativi sistemi di controparte centrale.

Il Monte dà informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. k), delle tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati immettono le operazioni da regolare nel Servizio X-TRM.

A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali

rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono definitive, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, dal momento della immissione nella liquidazione lorda.
3. Le operazioni di politica monetaria si considerano definitive al momento dell'immissione nella liquidazione lorda.
4. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante terminano il ciclo di regolamento in corso. Al termine di ciascuna giornata di regolamento, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.
5. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante, vengono immediatamente stralciate se non regolate.
6. Nel caso in cui le operazioni provengano dal ciclo diurno della liquidazione netta, mantengono la definitività posta all'atto dell'acquisizione nella predetta liquidazione.
7. Le operazioni vengono inviate dal Servizio X-TRM alla liquidazione lorda nell'orario di operatività stabilito all'art. 11, comma 3.
8. Le operazioni pervenute alla liquidazione lorda oltre i limiti di orario previsti vengono acquisite, con gli effetti di cui al comma 2, ma elaborate solo il giorno successivo, compatibilmente con la data di validità dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.
9. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive, per un periodo di dieci anni.

#### Sezione II

##### Liquidazione

#### Art. 34

##### Elaborazione dei dati

1. La liquidazione lorda procede alla elaborazione dell'operazione secondo le seguenti modalità:
- a) verifica la capienza del conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantità negoziata in attesa del regolamento del contante;
  - b) qualora non vi sia capienza nel conto titoli del venditore, l'operazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i relativi criteri.
2. Limitatamente alle operazioni garantite da controparte centrale, la liquidazione lorda può procedere a un abbinamento delle operazioni di pari quantità titoli in acquisto e in vendita e alla conseguente determinazione su base netta del saldo contante

relativo alle sole controparti centrali. Sia il regolamento titoli, sia il regolamento contante delle predette operazioni avvengono, comunque, nel rispetto delle modalità descritte agli articoli seguenti.

#### Art. 35

##### Criteri di priorità nella gestione delle code

1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l'intero periodo di attività giornaliera della liquidazione lorda o entro il limite di orario stabilito dai partecipanti, il costituirsi delle disponibilità in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei dati.
2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli del venditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorità:
  - a) operazioni in contropartita con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di politica monetaria e di trasferimento di garanzie in contropartita della Banca d'Italia;
  - b) operazioni trasmesse da società di gestione dei mercati;
  - c) operazioni non regolate dal ciclo diurno di liquidazione netta;
  - d) parametro di priorità impostato dal venditore nel Servizio X-TRM;
  - e) a parità di priorità, il NOR assegnato dalla liquidazione lorda, che rispecchia l'ordine temporale di acquisizione delle operazioni (criterio First in, First out);
  - f) qualora l'operazione a maggiore priorità, sulla base del criterio di cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all'esame della successiva operazione secondo il criterio di disponibilità del conto titoli (criterio First Available, First out).
3. Alla chiusura giornaliera, la liquidazione lorda stralcia le operazioni che, ancorché definitive, non possono essere eseguite dal sistema per mancanza di disponibilità, salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.

#### Sezione III

##### Regolamento

#### Art. 36

##### Regolamento del contante in euro

1. Il regolamento del contante per le operazioni in euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Sistema TARGET2.
2. Effettuato il blocco sul conto titoli del venditore, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, di apposita richiesta.

3. Qualora non vi sia capienza sui conti, l'operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema TARGET2. Nel caso di cancellazione dell'operazione dalle liste di attesa del Sistema TARGET2, la liquidazione lorda stralcia l'operazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore.

4. L'operazione che non comporta il regolamento del contante viene regolata addebitando il conto titoli del venditore e accreditando il conto titoli del compratore, senza alcun inoltro al Sistema TARGET2.

5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, le controparti centrali, nell'ipotesi in cui le stesse a fronte di titoli ritirati nel processo di liquidazione lorda non riescano a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione, possono chiedere al Monte che vengano sospese tutte le ulteriori operazioni di consegna titoli a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di ritiro titoli da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di consegna sospese. Di tale richiesta il Monte fornisce informativa alla Banca d'Italia e alla Consob.

#### Art. 37

##### Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro

1. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.
2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell'art. 36, comma 2. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.

#### Art. 38

##### Regolamento del contante mediante banca tramite

1. Effettuato il blocco sul conto titoli, la liquidazione lorda procede ad effettuare le verifiche ed espletare le seguenti attività:
  - a) identifica per ogni tramitato la banca tramite;
  - b) verifica i limiti di esposizione giornalieri dell'acquirente tramitato e ne aggiorna in diminuzione la disponibilità di contante.
2. terminate positivamente le suddette verifiche e attività:
  - a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, la liquidazione lorda non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli artt. 36 e 37 e aggiorna in aumento la disponibilità di contante del venditore;
  - b) in tutti gli altri casi, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37.

3. Qualora la disponibilità di contante del tramitato risulti insufficiente, la liquidazione lorda pone in sospenso l'operazione, in attesa della formazione della stessa.

4. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito positivo, la liquidazione provvede ad aggiornare in aumento la disponibilità contante del venditore.

5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la disponibilità necessaria, la liquidazione lorda stralcia l'operazione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore.

6. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito negativo, la liquidazione provvede a ripristinare la disponibilità contante dell'acquirente precedentemente variata in diminuzione.

#### Art. 39

##### Regolamento titoli

1. La liquidazione lorda immediatamente dopo avere acquisito l'esito del regolamento del contante:

- a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;
- b) esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore e accreditando l'acquirente del quantitativo dell'operazione.

2. Qualora un partecipante regoli, nell'ambito dello stesso conto, una operazione sul medesimo titolo e per conto di due soggetti terzi rispettivamente in acquisto e in vendita, la liquidazione lorda acquisisce l'operazione secondo le modalità dell'art. 33 ma non procede alle operazioni previste dagli artt. 34, comma 1, lett. a), e seguenti.

### PARTE III

#### MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI

#### Art. 40

##### Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa

1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:

a) procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrità;

b) misure finalizzate a garantire la continuità elaborativa dei processi, assicurando:

1. adeguate procedure di back-up;

2. la riattivazione entro quaranta minuti dell'operatività in caso di indisponibilità temporanea dell'ambiente elaborativo;

3. il ripristino dei processi di trattamento entro quattro ore dalla dichiarazione della situazione disastrosa o dell'evento disastroso interessante il sito elaborativo;

c) adeguati sistemi di controllo interno.

2. Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento dei Servizi di liquidazione, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.

#### Art. 41

##### Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dal Servizio X-TRM

1. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, per poter immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione o nel Servizio X-TRM, devono garantire:

a) l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle operazioni da regolare, adottando idonee misure tecniche;

b) il rispetto dei tempi tecnici per l'invio - da parte del Servizio X-TRM ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, o da parte di altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai Servizi di liquidazione - delle informazioni relative alle operazioni da regolare;

c) l'adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa di cui all'art. 40, comma 1, lett. a) e b).

2. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al comma precedente, devono, inoltre, prevedere che:

a) le singole operazioni inviate ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l'univocità e il corretto ordinamento;

b) siano utilizzate modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle operazioni tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti;

c) siano adottate procedure di quadratura con i servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate.

3. Il Servizio X-TRM conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni riscontrate per un periodo di dieci anni.

#### Art. 42

##### Misure per la liquidazione lorda

1. La liquidazione lorda consente ai partecipanti l'apposizione, nel Servizio X-TRM, di una limitazione di orario entro cui l'operazione deve essere regolata. Tale orario non può essere inferiore al cut-off minimo della liquidazione lorda stabilito e comunicato dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g).

2. Le operazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 35.

3. La liquidazione lorda prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attività di presidio volta a garantire la regolarità della liquidazione lorda. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di titoli, l'operazione viene stralciata.

4. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di contante, l'operazione viene stralciata e viene rimosso il blocco di cui all'art. 34, comma 1, lett. a).

5. Nei casi sopra indicati di stralcio dell'operazione, per mancanza di titoli o di contante, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti o dalle società di gestione dei mercati nell'ambito del Servizio X-TRM, per più giornate consecutive fino alla data di validità.

6. La data di validità può essere stabilita, entro i limiti previsti dal Monte, dai partecipanti per le operazioni trasmesse dai partecipanti X-TRM ovvero, negli altri casi, dalle società di gestione dei mercati.

7. Le operazioni riproposte mantengono inalterati i dati originari dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorità, che può essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validità dell'operazione e a eccezione della data di validità, che può essere variata con l'accordo dei partecipanti coinvolti nell'operazione.

8. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1 lett. f), a eccezione dei soggetti che gestiscono sistemi di garanzia a controparte centrale, per conto dei quali essi regolano.

#### **Art. 43**

##### **Garanzie per la concessione di finanziamenti**

1. I servizi di finanziamento di cui alla Parte IV, Titolo III, Capi I e II, finalizzati al regolamento delle operazioni nei processi di liquidazione, sono prestati dal Monte a fronte di adeguate garanzie in contante e/o in strumenti finanziari individuati tra le categorie indicate dalla Banca Centrale Europea, nonché secondo i criteri di valorizzazione e ogni altra modalità applicabile dalla stessa previste, ovvero, in assenza, tra le categorie e i criteri di valorizzazione e gestione individuati dal Monte sulla base degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.

2. Le garanzie di cui al comma che precede sono corrisposte in misura almeno pari all'ammontare del finanziamento concesso, maggiorato di un adeguato margine in valore percentuale individuato dal Monte in relazione allo specifico strumento finanziario acquisito in garanzia.

3. I finanziamenti in contante e in strumenti finanziari di cui al comma 1 avrebbero scadenza tendenzialmente infragiornaliera e/o overnight.

4. Il Monte prevede meccanismi o sistemi idonei a fronteggiare i rischi derivanti dalla prestazione dei servizi di finanziamento di cui al comma 1. A tal fine il Monte organizza opportuni presidi atti a prevenire e gestire l'insorgere di qualunque evento che possa influire sull'attuale livello di efficienza e di rischio connesso alla prestazione dei servizi di liquidazione gestiti dal Monte stesso.

5. Il Monte gestisce i servizi di finanziamento di cui al comma 1 secondo criteri di separatezza contabile e organizzativa.

#### **PARTE IV**

##### **ATTIVITA' ACCESSORIE AI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

###### **TITOLO I**

###### **DISPOSIZIONI COMUNI**

###### **Art. 44**

###### **Fonti normative**

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 42 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, i servizi di seguito disciplinati.

###### **TITOLO II**

###### **SERVIZIO X-TRM**

###### **Art. 45**

###### **Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al Servizio X-TRM i soggetti di cui all'art. 4(1) e gli altri soggetti ammessi alle negoziazioni dalle società di gestione dei mercati che utilizzino le modalità di interconnessione telematica previste dai documenti operativi disciplinanti i servizi in oggetto.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte, aderendo in nome e per conto proprio ovvero in nome e per conto di terzi.

3. Il Monte acquisisce le operazioni direttamente dai partecipanti, dalle società di gestione dei mercati o dalle controparti centrali. I rapporti con le società di gestione dei mercati e con le controparti centrali sono disciplinati da apposite convenzioni.

## Art. 46

### Strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM

1. La richiesta di ammissione di strumenti finanziari nel Servizio X-TRM deve essere rivolta direttamente al Monte.
2. Il Monte subordina l'ammissione degli strumenti finanziari nel Servizio X-TRM all'acquisizione da parte dell'emittente o di soggetti terzi dei dati essenziali attinenti alle caratteristiche degli strumenti finanziari da immettere.

## Art. 47

### Casi di esclusione e di sospensione dal Servizio X-TRM

1. Il Monte esclude dal Servizio X-TRM:
  - a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;
  - b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del Dlgs 58/98;
  - c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 45, comma 1;
  - d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM.
2. Il partecipante X-TRM escluso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM.
3. Il Monte sospende dal Servizio X-TRM il partecipante X-TRM oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/98.
4. Il Monte sospende dal Servizio X-TRM i partecipanti X-TRM - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:
  - a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 45;
  - b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM.
5. Il partecipante X-TRM sospeso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM.
6. Nei casi indicati nei commi precedenti, il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai partecipanti al Servizio X-TRM, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

## Art. 48

### Articolazione del Servizio X-TRM

1. Le operazioni immesse dai partecipanti al Servizio X-TRM sono elaborate dal Servizio X-TRM mediante le seguenti fasi dettagliate nei documenti operativi:
  - a) l'acquisizione delle operazioni sottoposte ai seguenti processi:
    1. validazione, specifica per tipologia di operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola operazione;
    2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di operazione;
    3. rettifica delle operazioni, che consente agli utenti di variare o cancellare le operazioni precedentemente immesse. La rettifica delle operazioni, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di validazione e valorizzazione;
  - b) il riscontro, per le operazioni che abbiano superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione;
  - c) l'eventuale cancellazione automatica delle operazioni non riscontrate;
  - d) gli aggiornamenti automatici sulle operazioni derivanti da operazioni societarie - indicate nei documenti operativi - effettuate sugli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni;
  - e) su richiesta delle controparti centrali, il calcolo dei saldi bilaterali titoli e contante delle operazioni garantite dalle controparti stesse, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 45;
  - f) l'inoltro e la riproposizione delle operazioni alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda e ai sistemi di liquidazione esteri.
2. Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti X-TRM una completa informativa sull'andamento delle operazioni di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in modo automatico, nei casi indicati nei documenti operativi, nonché su richiesta dei partecipanti stessi.

## Art. 49

### Calendario e orari del Servizio X-TRM

1. Il Servizio X-TRM segue il calendario TARGET2 e opera secondo gli orari previsti dal Monte e comunicati alla Banca d'Italia, alla Consob e ai partecipanti X-TRM.

## Art. 50

### Misure di contenimento dei rischi

1. Il Servizio X-TRM soddisfa le misure di contenimento dei rischi, di sicurezza informatica e di continuità elaborativa, indicate negli articoli 40, comma 1 e 41.
- 2.

## TITOLO III

### SERVIZI DI FINANZIAMENTO

#### CAPO I

##### SERVIZIO DI FINANZIAMENTO CONTANTE

## Art. 51

### Caratteristiche dei servizi

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, il servizio di concessione di finanziamenti in contante, sulla base di adeguate garanzie.
2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all'art. 43.

## Art. 52

### Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai servizi di finanziamento contante i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.
3. Il Monte, ai fini della concessione dei finanziamenti, si riserva di effettuare un'analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e su basi non discriminatorie.

## Art. 53

### Requisiti di partecipazione

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:
  - a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;
  - b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;
  - c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia

stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

## Art. 54

### Comunicazioni di servizio

1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:

- a) la tipologia delle garanzie utilizzabili;
- b) i prezzi utilizzati nella giornata per valorizzare le garanzie;
- c) i criteri di calcolo utilizzati nella valorizzazione.

#### CAPO II

##### SERVIZIO DI FINANZIAMENTO TITOLI

## Art. 55

### Caratteristiche del servizio

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, il servizio di concessione di finanziamenti in strumenti finanziari, sulla base di adeguate garanzie.
2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all'art. 43.

## Art. 56

### Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al servizio di finanziamento titoli i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.
3. Il Monte, per l'erogazione dei finanziamenti titoli, si riserva di effettuare un'analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e sulla base di modalità non discriminatorie.

## Art. 57

### Requisiti di partecipazione

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:
  - a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) per la gestione delle garanzie in contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per la gestione delle garanzie in contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

#### Art. 58

##### Comunicazioni di servizio

1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati e in modalità telematica, informativa concernente, tra l'altro:

a) la tipologia di garanzie utilizzabili;

b) i criteri di gestione e valorizzazione della garanzie.

#### TITOLO IV

##### SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO

#### Art. 59

##### Caratteristiche del servizio

1. Il Monte, ai sensi dell'art. 63 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, può partecipare ad altri sistemi di regolamento esteri per liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti.

2. Il regolamento delle operazioni avviene sui conti aperti dal Monte presso altri sistemi di regolamento e i sistemi di pagamento da essi utilizzati ovvero avvalendosi di una banca, secondo le modalità e le regole del sistema di regolamento estero.

3. L'inoltro delle operazioni ai sistemi di regolamento esteri avviene solo previa verifica della disponibilità in titoli e contante dei partecipanti; nel caso di mancata copertura delle posizioni a debito, il Monte attiva i Servizi di finanziamento di cui al precedente Titolo III ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

#### Art. 60

##### Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al servizio i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.

#### Art. 61

##### Requisiti di partecipazione

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:

a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) per il regolamento del contante in euro, disporre di conti nel Sistema TARGET2, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

## Art. 62

### Comunicazioni di servizio

1. A conclusione del regolamento, il Monte comunica in forma telematica le informazioni provenienti dai sistemi di regolamento esteri e concernenti lo stato di regolamento delle operazioni. Il Monte comunica altresì:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza:

- le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli;

- le operazioni di prestito titoli;

- i titoli trasferiti come collateral alla Banca d'Italia e/o al Monte.

2. Il Monte rende noto l'elenco dei sistemi di regolamento esteri ai quali partecipa.